

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA**N. 293/15/COL****del 14 luglio 2015****con cui si approva il programma nazionale per il controllo della salmonella nel pollame e nei prodotti a base di pollame elaborato dall'Islanda [2016/1421]**

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'atto di cui al punto 8b della parte 7.1 del capitolo I dell'allegato I all'accordo SEE [regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti ⁽¹⁾],

visto l'atto di cui al punto 17 della parte 6.1 del capitolo I dell'allegato I all'accordo SEE [regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽²⁾],

visto l'atto di cui al punto 53 della parte 7.2 del capitolo I dell'allegato I all'accordo SEE [regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione, del 10 marzo 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fissazione di un obiettivo dell'Unione di riduzione della prevalenza dei sierotipi di Salmonella nei gruppi di riproduttori adulti della specie *Gallus gallus* ⁽³⁾],

visto l'atto di cui al punto 55 della parte 7.2 del capitolo I dell'allegato I all'accordo SEE [regolamento (UE) n. 517/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizione di attuazione del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo dell'Unione per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di Salmonella nelle ovaiole di *Gallus gallus* e che modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 e il regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione ⁽⁴⁾],

visto l'atto di cui al punto 57 della parte 7.2 del capitolo I dell'allegato I all'accordo SEE [regolamento (UE) n. 200/2012 della Commissione, dell'8 marzo 2012, sull'obiettivo dell'Unione di riduzione della Salmonella Enteritidis e della Salmonella Typhimurium nei branchi di polli da carne come previsto dal regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾],

visto l'atto di cui al punto 51 della parte 7.2 del capitolo I dell'allegato I all'accordo SEE [regolamento (UE) n. 1190/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, sull'obiettivo dell'Unione di riduzione della Salmonella Enteritidis e della Salmonella Typhimurium nei gruppi di tacchini sulla base di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾], adattato all'accordo SEE dal punto 4(d) del protocollo 1 dell'accordo SEE, dall'articolo 1, paragrafo 2, e dall'articolo 3 del protocollo 1 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte,

vista la decisione n. 494/13/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA («l'Autorità») dell'11 dicembre 2013 che abilita il membro del Collegio competente per le questioni veterinarie e fitosanitarie ad adottare determinate decisioni e misure (documento n. 683826), in particolare il punto 1,

Considerando quanto segue:

L'obiettivo del regolamento (CE) n. 2160/2003 è quello di garantire che siano adottate misure adeguate ed efficaci di individuazione e di controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici in tutte le fasi pertinenti di produzione, lavorazione e distribuzione, in particolare a livello della produzione primaria, in modo da ridurre la prevalenza e il pericolo per la salute pubblica.

È stato fissato un obiettivo del SEE per la riduzione della prevalenza di tutti i sierotipi di salmonella rilevanti per la salute pubblica nei gruppi dei riproduttori di *Gallus gallus* a livello della produzione primaria mediante il regolamento (UE) n. 200/2010.

⁽¹⁾ GUL 325 del 12.12.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 139 del 30.4.2004, pag. 55.

⁽³⁾ GUL 61 dell'11.3.2010, pag. 1.

⁽⁴⁾ GUL 138 del 26.5.2011, pag. 45.

⁽⁵⁾ GUL 71 del 9.3.2012, pag. 31.

⁽⁶⁾ GUL 340 del 13.12.2012, pag. 29.

È stato fissato un obiettivo del SEE per la riduzione della prevalenza di alcuni sierotipi di salmonella rilevanti per la salute pubblica nelle ovaiole di *Gallus gallus* mediante il regolamento (UE) n. 517/2011.

È stato fissato un obiettivo del SEE per la riduzione della *Salmonella Enteritidis* e *Salmonella Typhimurium* nei branchi di polli da carne mediante il regolamento (UE) n. 200/2012.

È stato fissato un obiettivo del SEE per la riduzione della *Salmonella Enteritidis* e *Salmonella Typhimurium* nei gruppi di tacchini mediante il regolamento (UE) n. 1190/2012.

Al fine di conseguire gli obiettivi del SEE, gli Stati membri devono elaborare programmi nazionali di controllo della salmonella nelle popolazioni rilevanti e presentarli all'Autorità conformemente al regolamento (CE) n. 2160/2003.

L'Islanda ha presentato un programma nazionale per il controllo della salmonella nel pollame e nei prodotti a base di pollame. Il programma per il controllo mira a ridurre la prevalenza di tutti i sierotipi di salmonella a meno dell'1 % per tutti i branchi di pollame, vale a dire i gruppi di riproduttori di *Gallus gallus*, le galline ovaiole di *Gallus gallus*, i branchi di polli da carne e i gruppi di tacchini.

L'Autorità ha ritenuto che il programma presentato dall'Islanda debba essere approvato in quanto conforme alla normativa veterinaria pertinente del SEE e in particolare al regolamento (CE) n. 2160/2003. In subordine, l'Autorità rileva che l'Islanda non ha fornito le informazioni necessarie per valutare se il programma di controllo equivale a quello approvato per la Finlandia e la Svezia, come previsto dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 853/2004.

Pertanto, con decisione n. 209/15/COL, l'Autorità ha sottoposto la questione al comitato veterinario e fitosanitario EFTA. Il comitato ha approvato all'unanimità il programma nazionale elaborato dall'Islanda per il controllo della salmonella nel pollame e nei prodotti a base di pollame. Le misure progettate sono dunque conformi al parere del comitato EFTA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1. Il programma nazionale elaborato dall'Islanda per il controllo della salmonella nei gruppi da riproduzione di *Gallus gallus*, nelle galline ovaiole di *Gallus gallus*, nei branchi di polli da carne e nei gruppi di tacchini è approvato.
2. L'Islanda è destinataria della presente decisione.
3. La presente decisione entra in vigore immediatamente.
4. Il testo della decisione in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2015

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Helga JÓNSDÓTTIR
Membro del Collegio

Markus SCHNEIDER
Direttore *ff.*
